

2) *La nomenclatura combinata, nella versione stabilita dall'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, dev'essere interpretata nel senso che tali merci vanno classificate nella voce posta per ultima in ordine di numerazione, cioè la sottovoce doganale 6212 10 00.*

(¹) GU C 145 del 18.5.1996.

Ricorso presentato l'11 novembre 1997 contro la Repubblica ellenica dalla Commissione delle Comunità europee
(Causa C-385/97)

(98/C 55/27)

L'11 novembre 1997 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Condou Durande, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che la Repubblica ellenica, omettendo di adottare entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alle seguenti direttive: direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE (¹) che modifica la direttiva 85/73/CEE (²) relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/59/CE (³) recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE (⁴) del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato e delle direttive stesse;

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, le direttive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Ai sensi dell'art. 5, primo comma, del Trattato, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato stesso ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità.

La Commissione ha accertato che, fino al momento attuale, la Repubblica ellenica non ha adottato le misure adeguate alla piena trasposizione delle direttive di cui si tratta nell'ordinamento giuridico ellenico.

(¹) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 15.

(²) GU L 32 del 5.2.1985, pag. 14.

(³) GU L 315 dell'8.12.1994, pag. 18.

(⁴) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 67.

Ricorso della Sàrl Glasoltherm contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 novembre 1997

(Causa C-399/97)

(98/C 55/28)

Il 19 novembre 1997 la Sàrl Glasoltherm, rappresentata dall'avv. Penciolelli, 18, avenue de la Libération, 91130 Ris Orangis (Francia) ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione.

La Sàrl Glasoltherm conclude che la Corte voglia:

— condannare la Commissione delle Comunità europee a sostenere, per 10 anni a decorrere dalla messa in servizio industriale delle due operazioni di dimostrazione di cui trattasi, con tutti i mezzi, anche sul piano finanziario l'azione di una società commerciale creata dalla Sàrl Glasoltherm incaricata di commercializzare nella Comunità la tecnologia «microcentrale termoelettrica Glasoltherm»;

— condannare la Commissione delle Comunità europee a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti dedotti sono analoghi a quelli della causa C-388/96 (¹).

(¹) GU C 40 dell'8.2.1997, pag. 11,

GU C 295 del 27.9.1997, pag. 9.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, proposto il 4 dicembre 1997

(Causa C-408/97)

(98/C 55/29)

Il 4 dicembre 1997, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori B.J. Drijber e H. Michard,